



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

-----

Decreto n. 19/2020

### IL PRESIDENTE

**VISTO** l'art. 4 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. n. 27/2020) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, gli artt. 84, commi 3 e 4, in materia di giustizia amministrativa e 87 in materia di lavoro agile;

**VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (conv. in L. n. 40/2020) recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";

**VISTO** l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28, (conv. in L. n. 70/2020), rubricato "*Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa*", in virtù del quale nei mesi di giugno e luglio l'attività giurisdizionale è stata svolta "da remoto", senza necessità di presenza fisica in sede dei Signori Avvocati;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, (conv. in L. n. 77/2020), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" ed, in particolare, l'art. 263 che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, nonché il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e comma 3 del citato D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87 comma 1 lett. a), al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

**VISTO** il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, recante la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'allegato n. 17 (Uffici aperti al pubblico);

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 e 7 settembre 2020 recanti le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 8586 del 22 maggio 2020, contenente nuove misure per la cd. "Fase 2" del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTO** l'Accordo del 4 giugno 2020 siglato dai rappresentanti della Giustizia Amministrativa e le

Organizzazioni Sindacali per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19;

**VISTI** i propri Decreti n. 7/2019 del 5 novembre 2019 e n. 12/2020 del 21 maggio 2020, concernenti le modalità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerale nel 2020 e nel 2021;

**VISTO** il proprio Decreto n. 17/2020 del 28 agosto 2020 concernente la riapertura al pubblico degli uffici e le modalità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerale fino al 15/9/2020, adottato a seguito della cessazione, a far data dal 1° agosto 2020, dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) e 4 del D.L. 28/2020 (conv. in L. n. 70/2020) e il conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza;

**VISTO** il Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo dal 16 settembre al 15 ottobre 2020 presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, siglato in data 14-15 settembre 2020;

**VISTO** l'Avviso pubblicato dal Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 15667 del 15/9/2020 concernente l'accesso del pubblico alla sede del Consiglio di Stato;

**RITENUTO** di adottare misure organizzative conformi alle indicazioni contenute nel suddetto Protocollo di intesa e nell'Avviso regolante l'accesso a Palazzo Spada al fine di disciplinare l'operatività degli Uffici e lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale in maniera compatibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla perdurante emergenza epidemica da Covid-19;

**SENTITO** il Segretario Generale del TAR Basilicata;

## **D E C R E T A**

1. E' consentito l'accesso al pubblico nella sede del T.A.R. Basilicata tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, previa richiesta di accesso da concordare per appuntamento all'indirizzo pec [tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it) ovvero all'indirizzo email [seggen.pz@giustizia-amministrativa.it](mailto:seggen.pz@giustizia-amministrativa.it), nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui agli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle prescrizioni emanate dalle Autorità sanitarie.

2. Nelle sole giornate di udienza accedono al Tribunale senza appuntamento, nella fascia oraria di pertinenza, i soli difensori delle parti in giudizio o loro delegati che partecipano alla discussione in aula, fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 5.i) e 5.l). Assistenti, praticanti e tirocinanti dovranno attendere la chiamata della causa all'esterno dell'edificio e sono ammessi ad assistere alla discussione in aula compatibilmente con le esigenze di sanità pubblica. Al termine della trattazione orale della causa chiunque non sia interessato ad una successiva chiamata nella medesima fascia oraria dovrà allontanarsi dall'edificio.

3. È garantita la continuità dei servizi istituzionali mediante il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA), nonché facendo riferimento agli indirizzi di posta elettronica (certificata e

ordinaria) indicati al precedente punto 1.

4. Alle istanze pervenute verrà dato prioritario riscontro attraverso lo svolgimento delle attività con modalità informatiche “a distanza” e le relative comunicazioni verranno veicolate attraverso “comunicazioni di cortesia” e/o messaggi pec agli indirizzi REGINDE dei Signori Avvocati.

5. In relazione alle udienze, pubbliche o camerale, che si celebreranno a partire dal 16 settembre 2020:

a) Sono soppresse le chiamate preliminari.

b) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà in relazione ad affari cautelari depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della camera di consiglio. Il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa non può costituire integrazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a., a meno che non contenga una specifica richiesta di sentenza in forma semplificata.

c) Le richieste di passaggio in decisione senza discussione di affari da trattare in udienza pubblica possono essere depositate entro tre giorni liberi prima dell'udienza; in tal caso, sull'accordo delle parti da manifestare nella stessa richiesta di passaggio in decisione – in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo – potranno essere depositate, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.

d) In mancanza della richiesta di passaggio della causa in decisione, come disciplinata nei precedenti punti b) e c), le discussioni si svolgono secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo e non può essere limitato il diritto dei difensori alla discussione.

e) Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga.

f) Le cause, per le quali non sia pervenuta richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, verranno inseriti gli affari da trattare, tra un minimo di 8 affari e un massimo di 15 affari, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla tipologia e alla complessità della questione, nonché al numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, nella Sezione relativa al TAR Basilicata, entro le ore 14:00 del giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

In caso di necessità, per evitare assembramenti incompatibili con le esigenze di sanità pubblica, il Presidente del collegio si riserva la potestà di riprogrammare le fasce orarie delle discussioni, con atto orale inserito a verbale e comunicato con ogni mezzo, fermo restando che nessuna causa potrà essere chiamata prima dell'orario indicato nell'elenco pubblicato su internet.

g) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

h) Nella sala d'attesa, nell'aula di udienza ed in ogni altro locale del Tribunale aperto al pubblico i magistrati ed il personale del TAR, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.

i) Fatte salve le prerogative del presidente del collegio nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula d'udienza, si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato ad una specifica discussione. Al fine di evitare assembramenti incompatibili con le esigenze di sanità pubblica, il Presidente si riserva la potestà di disporre la prosecuzione dell'adunanza a porte chiuse. Il Segretario generale del TAR, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.

l) È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

m) per la discussione i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. Non sarà ammessa la consegna in udienza di alcun documento cartaceo.

6. All'interno della sede del TAR Basilicata dovranno essere osservate le cautele di cui agli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020 nonché al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e quelle disposte dalle Autorità sanitarie. In particolare, si evidenzia che:

a) è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede all'edificio e per tutto il periodo di permanenza all'interno dello stesso; in tutto l'edificio è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;

b) all'atto dell'accesso all'edificio sarà rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliono assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi;

c) essendo state eliminate le chiamate preliminari, è necessaria il rispetto assoluto delle fasce orarie da parte degli avvocati e del pubblico, con la conseguenza che non è possibile l'accesso all'edificio prima di cinque minuti dall'inizio della fascia oraria di pertinenza;

d) gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nella sala di attesa o nei luoghi indicati dal personale addetto alla sorveglianza, avendo cura sempre di evitare assembramenti;

e) le misure sopra indicate valgono allo stato e fino a nuove determinazioni; non sarà consentito l'accesso a chiunque sia sprovvisto dei prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI), con l'obbligo di rispettare in ogni circostanza la distanza minima di sicurezza e di osservare le precauzioni igienico-sanitarie indicate dalle autorità sanitarie.

7. Il Segretario Generale impartisce al personale le opportune direttive affinché siano assicurate misure adeguate per il rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19. Manda la Segreteria per l'effettuazione degli interventi di sanificazione opportuni in particolare dopo ciascuna adunanza.

8. Il presente decreto trova applicazione dal 16 settembre 2020 al 15 ottobre 2020, attuale termine finale dello stato di emergenza. Nell'eventualità di una proroga dello stato di emergenza sanitaria il presente decreto si intenderà automaticamente prorogato per il periodo successivo al 15 ottobre 2020, fatte salve le eventuali modifiche ritenute necessarie o opportune.

9. La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Magistrati ed al personale del TAR, alla Unità di Crisi Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, anche ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Napoli, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Fabio Donadono